



Comune di Livorno

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE**

SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

(Approvato con delibera C.C. n.6 del 19/1/2009, modificato con delibera C.C 156 del 18/12/2009)

Indice

Titolo I Principi generali

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 Terreni agricoli

Art. 3 Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

Art. 4 Determinazione delle aliquote ridotte

Titolo II Riduzioni ed Esenzioni

Art. 5 Riduzioni di imposta

Art. 5 bis Esenzioni

Art. 5 ter Aliquota agevolata per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per uso domestico

Titolo III Versamenti rimborsi e compensi incentivanti

Art. 6 Versamenti

Art. 6 bis Termine per la presentazione della dichiarazione

Art. 7 Rimborsi

Art. 8 Compensi incentivanti (Abrogato)

Titolo IV Disposizioni finali

Art. 9 Norme di rinvio

Art. 10 Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) in attuazione delle disposizioni legislative vigenti.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 TERRENI AGRICOLI

- 1) Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del dlgs.n.504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art.11 della Legge 9/1/1963, n.9, con l'obbligo di assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e malattia.
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e dei componenti il proprio nucleo familiare, così come inteso ai fini anagrafici, deve fornire un reddito pari almeno al 60% del reddito complessivo imponibile prodotto nell'anno precedente ai fini Irpef.
- 2) I soggetti interessati devono produrre all'Ufficio Tributi, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15,

attestante il requisito di cui al comma 1 lettera b del presente articolo nei termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento.

Art. 3
DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE
FABBRICABILI

1) Ai sensi dell'art.5, 5° comma del D.lgv.n.504/92, per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

2) Entro 120 giorni dall'adozione del presente regolamento la Giunta Comunale, con apposita delibera, sulla base di relazione del competente ufficio tecnico comunale, individuerà delle zone omogenee nell'ambito del territorio comunale ed i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ivi ubicate.

3) La determinazione del valore venale dell'area dovrà tenere conto dei seguenti elementi, salva la particolare conformazione d'ubicazione delle aree :

- a) zona territoriale di ubicazione;
- b) indice di edificabilità;
- c) destinazione d'uso consentita;
- d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- e) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4) Il Comune non provvederà ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore pari o superiore a quello predeterminato.

5) I valori venali di cui al comma 2 del presente articolo sono soggetti a revisione con cadenza biennale.

ART. 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RIDOTTE

1) Si considerano parti integranti della abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (rimesse e autorimesse) a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso da vie diverse.

2) Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie indicate nel precedente comma.

3) Il diritto reale che ha per oggetto la pertinenza deve corrispondere al diritto reale sull'immobile adibito ad abitazione principale.

TITOLO II RIDUZIONE ED ESENZIONI

ART. 5 RIDUZIONI DI IMPOSTA

1) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2) L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettera a) e b) della Legge n. 457/78 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 227 del 14/1/2004.

3) Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

4) Non si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.

5) Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

6) L'inagibilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Tale dichiarazione deve essere presentata non appena sussiste la condizione di inagibilità. (detta dichiarazione non esonera dall'obbligo di presentare denuncia di variazione come prescritto dalla normativa vigente).

7) Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

ART. 5 bis ESENZIONI

1) L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 504/92, riguardante gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art 5 ter ALIQUOTA AGEVOLATA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE PER USO DOMESTICO.

1) I requisiti necessari per ottenere l'agevolazione in oggetto sono i seguenti :

a) gli interventi devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale (riscaldamento), che quello per la produzione di acqua calda sanitaria, con almeno un risparmio del 30% rispetto ai consumi precedenti l'intervento ed attestati dalla certificazione energetica (espressi in Kwh/mq anno);

- b) gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto all'albo, che attesti anche la misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati;
- c) il contribuente deve produrre all'Unità Organizzativa Gestione Entrate entro il termine perentorio del pagamento del saldo copia dell'attestato di "qualificazione energetica" redatto (secondo lo schema dell'allegato A al D.M. 19/2/2007 del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico) da un tecnico di cui alla lettera b) del presente articolo.

TITOLO III

VERSAMENTI, RIMBORSI E COMPENSI INCENTIVANTI

ART. 6

VERSAMENTI

1) L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano, tuttavia, regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso e sia pari all'imposta dovuta.

ART. 6 BIS

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati eventi oggetto di tale obbligo.

ART. 7 RIMBORSI

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.

2) E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.

3) Nel caso indicato al precedente comma 2 il solo tributo erroneamente versato viene corrisposto al Comune competente da parte del Comune di Livorno.

ART. 8 COMPENSI INCENTIVANTI

Abrogato

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 NORME DI RINVIO

1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n°504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2009.